



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

MM no. 8/2017

Regolamento relativo alla videosorveglianza sul territorio del Comune di Ponte Capriasca



Copyright Immagine www.valdarno24.it

Pagina 1 di 5

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61

e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Orari sportello
dal lunedì al venerdì 07:30 – 10:00
martedì e giovedì 15:30 – 18:00



Al
Consiglio Comunale di
6946 Ponte Capriasca

Ponte Capriasca, 2 maggio 2017

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione per approvazione il regolamento relativo alla videosorveglianza sul territorio del Comune di Ponte Capriasca.

La videosorveglianza, che deve avere una base legale tramite regolamento, diventa indispensabile per proteggere la collettività e in particolare per prevenire furti e danni alle strutture, in quanto purtroppo si manifestano in generale sempre più atti di vandalismo e disturbi alle proprietà pubbliche.

Questo testo ha lo scopo di intervenire e bloccare le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli spazi e degli immobili di proprietà comunale.

1. Premessa

Il Municipio si trova costretto a dover intervenire con questo regolamento in quanto, nel corso degli ultimi anni, spesso, si è riscontrata una grandissima mancanza di rispetto verso persone e immobili pubblici. In più occasioni si è cercato di intervenire con una soluzione bonaria, ma purtroppo non sempre efficace. L'esecutivo comunale auspica che, con l'introduzione di tale documento e della relativa ordinanza, si possa intervenire in maniera mirata punendo chi di continuo arreca danni e disturbi, portando nuovamente quella tranquillità notturna che sempre ha contraddistinto il Comune di Ponte Capriasca.

Il presente regolamento sulla videosorveglianza consentirà la posa di uno o più apparecchi che permetteranno di monitorare i luoghi e gli immobili sensibili del



Comune e poter intervenire sanzionando le persone direttamente interessate ai vari danni recati.

Per inserire la videosorveglianza nel Comune bisogna procedere tramite base legale. La stessa si formalizza attraverso un Regolamento comunale, mentre i dettagli all'interno di un'Ordinanza.

Infatti i dati personali posso essere elaborati soltanto in presenza di un regolamento e per l'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. I della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali-LPDP).

La semplice ordinanza la cui emissione è di competenza del Municipio, da sola non costituisce ordinamento giuridico sufficiente. Infatti, la base legale che permette l'adozione di un'ordinanza comunale è il regolamento comunale. Lo stesso, viene approvato dal legislativo comunale e ha il compito di disciplinare la tutela del cittadino in materia di protezione dei dati.

2. Attuazione

Con l'approvazione da parte di tutti gli organi il Municipio intende procedere alla posa e alla messa in esercizio della videosorveglianza in alcune zone sensibili del Comune, dove frequentemente avvengono atti di disturbo della quiete e di vandalismo di beni comunali. In particolare tra le zone sensibili abbiamo la Scuola Elementare, il Bosco di Crano, il parco giochi e i centri di raccolta rifiuti.

Oltre a quanto appena citato, il Municipio potrà valutare altre situazioni presenti sul territorio comunale che necessitano di essere monitorate per mezzo di un sistema di sorveglianza.

3. Il Regolamento

In dettaglio vi elenchiamo gli articoli del Regolamento concernente la videosorveglianza del Comune di Ponte Capriasca:

Art. 1 Basi legali
Nulla da segnalare.

Art. 2. Oggetto e scopo
Consente al Municipio l'installazione di videocamere sul territorio comunale, per il trattamento e la conservazione dei dati registrati. Questo permetterà di intervenire e punire le azioni illegali.



Art. 3 Principio della proporzionalità e della finalità

La videosorveglianza dovrà essere posata unicamente in zone dove sono presenti reali e concreti pericoli. I danni e i disturbi recati in modo continuo presso la scuola elementare, la zona del Bosco di Crano e quella del parco giochi al campo sportivo dimostrano l'insufficienza della semplice sorveglianza di Polizia. Nelle zone invece dove il grado di rischio non è presente, non si procederà alla posa di nessun apparecchio.

Art.4 Vigilanza e Responsabilità

Questo articolo spiega chi ha il compito e la responsabilità sulla protezione dei dati sensibili raccolti dai vari apparecchi.

Art. 5 Informazioni al pubblico

In ogni zona dove verrà posata la videosorveglianza bisognerà procedere ad informare gli utenti, in modo chiaro e preciso, che in quel luogo si effettua tale procedura. Verranno posati dei cartelli ben leggibili con la scritta "zona videosorvegliata".

Art. 6 Registrazione

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Intendiamo conservare i dati per 100 ore. Il Tribunale Federale ha avuto modo di affermare che il mantenimento delle immagini acquisite per un periodo di 100 ore non viola le leggi vigenti nel campo della protezione della privacy e della sfera privata.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi

Questo articolo sancisce che i dati personali registrati non possono essere comunicati a terze persone. Nei casi di procedimenti civili, amministrativi o penali nei quali il Comune di Ponte Capriasca è parte coinvolta, tali dati possono essere trasmessi alle autorità competenti.

Art. 8 Protezione dei dati

Il Municipio ha il compito di proteggere i dati personali.

Le persone designate dal Municipio procederanno ad impedire la visione da parte di persone non autorizzate di tutti i dati raccolti.

Si ricorda che in assenza di procedure che richiedono la visione dei dati personali, le registrazioni saranno cancellate dopo un periodo di 100 ore dalla loro registrazione.

Art. 9 Entrata in vigore

Il regolamento, dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, entrerà in vigore con l'approvazione della Sezione degli Enti locali.



4. L'ordinanza municipale

Il Municipio procederà alla creazione dell'ordinanza (art. 192 LOC) per l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio del Comune di Ponte Capriasca.

L'ordinanza specificherà i luoghi videosorvegliati, determinerà l'utilizzazione, limiterà l'accesso ai dati a funzionari designati dal Municipio e ad Autorità civili, amministrative o penali nel caso di procedimenti. Inoltre definirà l'obbligo di attuare le misure necessarie per la protezione dei dati.

Per quanto riguarda i costi, il Municipio, se gli stessi rientreranno nel massimo di delega, procederà senza alcuna richiesta al Consiglio Comunale. Nel caso contrario verrà intrapresa la procedura del messaggio municipale.

Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler approvare il seguente dispositivo di voto

1. È approvato il regolamento relativo alla videosorveglianza sul territorio del Comune di Ponte Capriasca.
2. Il regolamento viene pubblicato giusta gli artt. 187 LOC e 41 RALOC, e sottoposto per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni (Sezione Enti Locali) per l'approvazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Vice Sindaco
Graziana Rigamonti Villa
Il Segretario
Daniele Piccaluga



Allegato:

- Regolamento

Risoluzione municipale no. 213 del 02.05.2017

Per analisi e rapporto

Commissione della gestione	Commissione petizioni	Commissione opere pubbliche
	X	

Pagina 5 di 5



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

**REGOLAMENTO
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO DEL
COMUNE
DI PONTE CAPRIASCA**



Art. 1 Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della legge organica comunale e la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2 Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Ponte Capriasca, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art.4 Vigilanza e Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5 Informazioni al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 7.



Art. 7 Trasmissioni dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Ponte Capriasca, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
Per il perseguimento dei reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge Cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Approvato con:

Risoluzione municipale no. 213 del 2 maggio 2017

Risoluzione Consiglio comunale del.....

Risoluzione no.....del Consiglio di Stato del.....